

CIG: ZD72AE475B

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'ACI SERVIZI COSENZA S.R.L.

Con la presente Convenzione, tra l'Automobile Club Cosenza, con sede in Cosenza, Via Aldo Moro n° 27, C.F. 00280660788, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. ing. Ernesto Ferraro, autorizzato a questo atto con delibera del CD n° 5/2019 del 28/11/2019, che in appresso sarà denominato "A.C. Cosenza"; e l'ACI SERVIZI COSENZA S.R.L. nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Antonio Tancredi, nato a Cosenza il 7 Maggio 1974 ed ivi residente in Via L. Miceli n. 5, TNCNTN74E07D086Q, che in appresso sarà denominato "ACI SERVIZI COSENZA S.R.L.,"

Premesso che

- la società ACI Servizi Cosenza Srl è società partecipata al 100% dall'Automobile Club Cosenza;
- la società ACI Servizi Cosenza Srl è regolarmente iscritta all'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.
- la società ACI Servizi Cosenza Srl è in possesso di tutti i requisiti statutari e normativi previsti dalla vigente legislazione in materia di affidamento di servizi a società in house;
- l'art. 4 dello Statuto Sociale dell'ACI alla lettera h) prevede, tra l'altro, che l'ACI " *svolge direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo* ";
- l'art. 36 del citato Statuto prevede che gli " *A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile Club d'Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i Soci; gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo* ";
- gli AA.CC. per realizzare le risorse finanziarie necessarie a sostenere la propria struttura pubblica svolgono le tradizionali attività istituzionali, assoggettandosi alla normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali ed alle norme particolari ad essa collegate;
- la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art. 7 della L. n.259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, " *può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni* " e, ancora, che " *per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art. 4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello*

sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.";

- la Corte di Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria;
- tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C.e ad esso strumentale, sono compresi nell'oggetto sociale della **Società**, non rivestono carattere imprenditoriale e sono di esclusiva utilità per la continuità funzionale dell'Ente;

Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1

L'Automobile Club Cosenza, in proseguo denominato "A.C.", affida alla società Aci Servizi Cosenza srl, in seguito denominata "Società", che accetta, la gestione dei servizi di seguito indicati alle condizioni generali di cui agli articoli seguenti ed a quelli specificati per ciascun servizio.

Art.2

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, la Società si impegna a garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni regolamentari emanate dall'AC e ad assicurare efficienza, economicità ed il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.

Art.3

Quando modifiche normative ovvero esigenze operative dovessero determinare variazioni nella erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare tempi e modalità di adeguamento delle procedure definendo anche eventuali ulteriori oneri o rimborsi.

Art.4

I servizi affidati con la presente convenzione saranno svolti dalla Società in piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità con il solo obbligo del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti per i singoli servizi erogati.

La Società dichiara di avere piena conoscenza di tutte le disposizioni in vigore riguardanti i servizi affidati con la presente convenzione e si obbliga a mantenersi costantemente aggiornata sulle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate in proseguo in modo da garantire costantemente il rispetto delle norme e delle procedure evitando all'A.C., ai soci ed agli utenti pregiudizi o danni di qualunque natura.

Art.5

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge e o regolamenti o di clausole o condizioni della presente convenzione ovvero il verificarsi di fatti che determinano gravi

irregolarità o ritardo nell'espletamento dei servizi concessi in gestione, saranno considerati dall'A.C. giusta causa per la risoluzione della presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione sarà adottato dall'Ente dopo contestazione scritta e tempestiva controdeduzione della Società.

Per eventuali controversie si applicherà la competenza del Foro di Cosenza, previo tentativo di conciliazione tra le parti.

Art. 6

La **Società** si impegna nei confronti dell'A.C. a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto della riservatezza e del rapporto fiduciario in essere tra le parti e si impegna a non divulgare notizie, di qualsiasi genere, inerenti l'A.C., i propri utenti e soci o qualsiasi altra informazione di carattere riservato di cui sia venuta a conoscenza in ragione dell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione.

Eventuali comportamenti lesivi del rapporto fiduciario in essere tra l'A.C. e la Società potranno dar luogo alla revoca della presente Convenzione con le modalità di cui all'art. 6.

Art.7

I servizi potranno essere svolti, pur se in piena autonomia operativa, presso i locali della Sede dell'A.C. o di sue Delegazioni messi a disposizione della Società a titolo di comodato gratuito.

Art.8

Per lo svolgimento della sua attività la Società dovrà utilizzare attrezzature di sua proprietà o disponibilità in misura e qualità idonea a garantire il corretto espletamento dei servizi. Sono a totale carico della Società tutti gli oneri relativi ai beni di esclusiva proprietà utilizzati nell'espletamento dei servizi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, le eventuali imposte ed assicurazioni e gli interventi di aggiornamento tecnologico resi necessari dall'evoluzione dei software applicativi.

L'A.C. si obbliga a fornire il software necessario per lo svolgimento dei servizi. Tale software resterà di sua esclusiva proprietà e la Società potrà disporne solo ed esclusivamente nell'espletamento dei servizi affidati con la presente convenzione

Quando le esigenze di carattere tecnico rendano necessario od opportuno l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'A.C., la Società si impegna ad utilizzarle con la massima diligenza ed a garantirne il corretto uso in funzione del loro inserimento nel quadro dell'espletamento dei servizi affidati.

Art.9

Per l'espletamento dei servizi affidati, la Società dovrà dotarsi, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale adeguatamente qualificato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei compiti cui è assegnato.

La Società è unica responsabile della gestione del personale e si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rapporti di lavoro compresi gli aspetti previdenziali, fiscali, di sicurezza ed igiene del lavoro esonerando da ogni onere e responsabilità l'A.C.

La Società si impegna all'osservanza di tutte le norme sui contratti collettivi in materia di lavoro, previdenziale ed assicurativa. Il Personale da adibire sarà scelto dalla Società con particolare oculatezza tenendo conto di quelle professionalità idonee all'esecuzione dei servizi.

La Società, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, si impegna a far sottoscrivere la seguente dichiarazione: *l'Amministratore Unico della società ACI Cosenza Servizi Srl, da cui dipendo direttamente, mi ha chiaramente informato che per il servizio che svolgo nell'ambito dell'impresa da lui diretta, il mio rapporto di lavoro è esclusivamente intercorrente con la società ACI Servizi Srl.*

Art.10

I servizi oggetto della presente convenzione, le modalità ed i tempi del loro espletamento, sono i seguenti:

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L'A.C. affida alla Società la gestione dell'Ufficio Assistenza Automobilistica da svolgersi presso la sede dell'Ente nei locali destinati al servizio di front-office che sono concessi in comodato d'uso gratuito.

L'attività dovrà essere svolta in regime di totale autonomia funzionale, *in nome proprio e per conto dell'A.C. al quale vengono riversati i diritti sulla base degli estratti conto giornalieri*, in subordinazione delle direttive dell'Ente e nel rispetto delle norme legislative, regolamentari ed amministrative.

La gestione del servizio comprende tutte indistintamente le fasi lavorative: front-office e rapporti con l'utenza, back-office e lavorazioni interne a ciclo completo comprese le trasmissioni telematiche, la contabilità meccanizzata del servizio ed i servizi esterni connessi alle esigenze funzionali dello stesso, la rendicontazione giornaliera della documentazione fiscale emessa, delle spese sostenute e delle somme riscosse nonché il loro deposito presso l'Istituto di credito presso il quale è stato aperto il conto corrente bancario dell'Ente.

Sono a carico della Società tutte le spese per la gestione del servizio mentre l'A.C. è solamente obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto con la presente convenzione ed alla anticipazione del fondo cassa per spese e i diritti.

Nel caso di utilizzo di apparecchiature di proprietà dell'A.C. come previsto dal precedente punto 8) sono a carico della Società tutte le spese relative alle eventuali manutenzioni e riparazioni derivanti dai danni provocati dal cattivo utilizzo delle apparecchiature. Sono fatti salvi i maggiori danni per i quali la Società si obbliga a stipulare apposita polizza di assicurazione a garanzia indicando l'A.C. quale beneficiario.

E' a carico dell'A.C., che ne rimane proprietario esclusivo, il software gestionale e contabile per la gestione del servizio di assistenza automobilistica.

RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

L'A.C. affida alla Società l'attività di supporto nella riscossione delle tasse automobilistiche. Per tale servizio la Società dovrà garantire la completa funzionalità dello sportello di riscossione dei tributi nelle ore di ufficio e svolgere tutte le attività connesse con la riscossione delle somme compresa la rendicontazione ed il deposito delle somme riscosse presso il competente Istituto di credito nei termini previsti dalle disposizioni.

La Società dichiara, e l'A.C. ne prende atto, che per la copertura dei rischi di detenzione e trasporto valori ha stipulato apposita polizza assicurativa di copertura dei rischi di furto e rapina portavalori e si obbliga a mantenere detta polizza attiva per tutta la durata della presente convenzione. La Società si obbliga ad applicare la massima cautela nella conservazione e movimentazione delle somme riscosse operando nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti indicati nella polizza ed a fornire all'A.C. annualmente la copia della quietanza di versamento del premio al fine di consentire la verifica della costante validità della copertura assicurativa dei rischi.

SOCI e SPORT

L'A.C. affida alla Società la promozione e lo sviluppo dei servizi istituzionali e la gestione operativa del servizio soci che comprende la gestione delle iniziative pubblicitarie dei servizi dell'Ente, le campagne promozionali per lo sviluppo delle associazioni nel territorio di competenza dell'A.C., la riscossione delle quote ed i rapporti con i soci, destinando a tale attività personale adeguatamente preparato per la illustrazione dei servizi e l'assistenza ai soci.

La Società dovrà comunicare all'A.C. il personale addetto a tale attività e predisporre apposito rendiconto trimestrale per coordinare con la Direzione dell'A.C. le iniziative per incrementare l'associazionismo.

Inoltre, curerà la gestione delle attività del settore sportivo, in accordo con le direttive emanate dalla CSAI e dalla Commissione Sportiva dell'A.C. ed in particolare: la cura dei rapporti con la CSAI e con i titolari di licenza sportiva, provvedere al rilascio ed al rinnovo delle licenze sportive, prestare collaborazione al Fiduciario CSAI per i rapporti con gli sportivi licenziati.

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'A.C. potrà affidare alla Società la gestione operativa dei servizi di segreteria e amministrativo/contabili; in particolare l'attività di supporto amministrativo contabile comprenderà uno o più dei

servizi di seguito elencati e che saranno, all'occorrenza, disciplinati in un allegato tecnico operativo; garantirà la collaborazione con personale della Società ACI Informatica Spa per la formazione dei bilanci e dei relativi allegati, il controllo della regolarità formale e contabile della documentazione, la cura degli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalle norme in vigore, l'assistenza per le questioni di natura fiscale e contabile al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dell'Ente. Per tale attività la Società si avvarrà del software fornito dall'A.C.

Il servizio di segreteria nell'ambito del quale sono previsti: la trascrizione degli atti elaborati dalla Presidenza, dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione dell'Ente, la loro catalogazione ed archiviazione, la gestione del protocollo informatico, la consegna ed il ritiro di atti, documenti e materiale vario, l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili dell'Ente; la raccolta e archiviazione della documentazione contabile giornaliera.

Art. 11

Tutte le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'A.C. ovvero nei locali concessi in comodato, con personale ed attrezzature esclusivamente a carico della Società.

La Società dovrà assicurare il presidio dell'Ufficio e di tutte le attività sopra descritte tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, tra le ore 8,30 e le 13,00 e tra le ore 15,30 e le 19,00.

Art. 12

A titolo di compenso per la gestione del servizio, l'A.C. Cosenza corrisponderà all'ACI SERVIZI COSENZA S.R.L. un compenso annuo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) + I.V.A. Detto importo potrà essere soggetto a variazione in presenza di nuove situazioni non contemplate nella presente convenzione. Il compenso verrà liquidato mensilmente, a presentazione fattura.

Art. 13

La durata del presente contratto è fissata in anni tre più un mese con decorrenza dal 1° Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2022. Entro tre mesi dalla scadenza, le parti potranno procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. E' fatto divieto di rinnovo tacito. Il valore della presente convenzione è, pertanto, pari ad 370.000,00 oltre IVA.

Art. 14

L'inosservanza da parte dell'ACI SERVIZI COSENZA S.R.L. di norme di legge o di qualsiasi delle clausole del presente contratto, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi, o il verificarsi di fatti che determinano gravi irregolarità o pregiudizievole ritardo nello espletamento del servizio connesso in gestione, saranno considerati giusta causa per la revoca del contratto, ferme e impregiudicate restando le azioni a tutela degli interessi dell'Ente, della sua clientela e di terzi in genere.

Automobile Club Cosenza

Il Presidente

Ing. Ernesto Ferraro

Aci Servizi Cosenza Srl

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Tancredi